

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 8 marzo 2000 il Tribunale di Monza accoglieva la domanda di manleva proposta nei confronti de Le Generali Assicurazioni S.p.A. dalla Icatex S.r.l. (già Ambienti Forniture S.r.l. e originariamente Styllarredo Commerciale S.r.l.), conduttrice di un capannone industriale appartenente alla Magala S.p.A., e condannava la società assicuratrice a pagare alla Curatela fallimentare della Icatex € 580.000.000 (pari alla somma che la Icatex era stata condannata a corrispondere alla Magala a titolo di risarcimento danni conseguenti all'incendio del capannone), oltre accessori e spese di lite.

Con sentenza in data 16 aprile - 10 giugno 2003 la Corte di Appello di Milano accoglieva il gravame della società Le Generali e rigettava la domanda di manleva avanzata dalla Curatela della Icatex, che condannava la pagamento delle spese dei due gradi.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: il capannone era stato assicurato per danni da incendio dalla Styllarredo, erroneamente dichiaratasi proprietaria, anche "per conto di chi spetta"; tuttavia la domanda di manleva non poteva essere accolta perché, in forza dell'art. 3 delle condizioni particolari di polizza, la società contraente non avrebbe mai potuto ottenere la condanna in suo favore dell'indennizzo previsto dalla polizza ed accertato dalla consulenza tecnica; infatti il terzo nel cui interesse era stata stipulata la polizza (cioè la società proprietaria dell'immobile), non aveva partecipato al giudizio, ritenendosi soddisfatta della sentenza di condanna della società contraente e non risultava che la proprietaria dell'immobile avesse surrogato la Icatex nei confronti dell'assicuratore.

Avverso la suddetta sentenza la Icatex Italia S.r.l. (tornata in *bonis*) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Generali ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1904 c.c. in relazione ai precedenti articoli 1588 e 1589 e vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata non ha considerato che l'interesse all'assicurazione per perdita della cosa locata discende dall'art. 1588 c.c., il quale sancisce una chiara presunzione di responsabilità a carico del conduttore per il perimento, anche a causa di incendio, della cosa locata. Non a caso il successivo art. 1589 c.c. disciplina proprio l'incendio della cosa assicurata.

Con il secondo motivo la Icatex lamenta violazione degli artt. 1891 e 1932 c.c., nonché degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c. in relazione all'art. 3 delle condizioni particolari di assicurazione e vizio di motivazione.

Le due censure, che la loro connessione consiglia di esaminare congiuntamente, sono fondate.

È orientamento giurisprudenziale costante (confronta, per tutte, Cass. n. 15381 del 2004) che, in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.

Nella specie si è appunto verificata tale violazione, come rilevato dalla ricorrente che ha analiticamente indicato, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e il modo in cui questi se ne è discostato.

Inoltre essa ha ottemperato al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione avendo riferito il contenuto della clausola contenuta nell'art. 3 delle condizioni particolari di polizza, da cui risulta testualmente: "La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà

stata stipulata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati".

La Corte territoriale, dunque, non ha considerato che azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione potevano essere esercitati soltanto dal contraente, non anche dal terzo, il quale, come risulta al testo della stessa sentenza, ha partecipato al giudizio di primo grado e si è accontentato della pronuncia favorevole ottenuta nei confronti della Icatex.

La Corte di Appello non ha neppure considerato che, a mente dell'art. 1904 c.c., l'asserita mancanza di interesse da parte della società ora Icatex, cioè del contraente, avrebbe determinato la nullità del contratto di assicurazione, che sarebbe rimasto privo di causa. Ne consegue, che non potendosi ritenere che le parti avessero voluto concludere un contratto *sine causa*, la loro volontà andava interpretata nel senso di ritenere configurabile l'interesse della Icatex e, sinallagmaticamente, l'assunzione di un rischio da parte della società Le Generali, la quale avrebbe altrimenti riscosso indebitamente i relativi premi assicurativi.

In definitiva di ciò si rende conto la stessa sentenza impugnata allorché riconosce che l'assicurazione era stata stipulata "per conto di chi spetta".

Del resto il precedente giurisprudenziale da essa citato (Cass. n. 15552 del 2002), afferma il principio generale secondo cui la legittimazione alla stipula del contratto va riconosciuta, in via esclusiva, al proprietario ovvero al titolare di un diritto reale sul bene, atteso che l'interesse all'assicurazione non può essere di mero fatto, postulando viceversa l'esistenza di una posizione giuridicamente qualificata - sicché, in linea di principio, deve escludersi che il locatario possa avere interesse all'assicurazione del rischio del perimento della "res" intesa come cespite patrimoniale - trova un limite nell'ipotesi in cui il rischio e il pericolo della cosa assicurata siano pattiziamente posti a carico del locatario trasferendosi, in tale ipotesi, del tutto legittimamente il rischio della perdita della cosa dal proprietario - locatore all'utilizzatore - conduttore, sicché l'assicurazione di questo rischio - a quest'ultimo trasferito indipendentemente da ogni sua responsabilità - ne comporta l'insorgere di un interesse giuridicamente qualificato all'assicurazione per la perdita del bene, inteso come cespite e non come fonte di reddito.

La sentenza sopra citata impone due considerazioni: il limite sancito viene riferito al valore patrimoniale della res in quanto tale, quindi non prende in considerazione la diversa ipotesi che il contraente sia tenuto a risarcire il danno. Detto limite non sussiste allorché il rischio sia stato trasferito convenzionalmente. A maggior ragione esso non opera allorché il rischio sia trasferito ex lege.

L'art. 1588 c.c. stabilisce che, in caso di perdita o deterioramento della cosa locata avvenuti nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, il conduttore è responsabile qualora non provi che siano accaduti per fatto a lui non imputabile, mentre il successivo art. 1598 stabilisce che, nei casi predetti, ove la cosa fosse stata assicurata dal locatore "o per conto di questo" (vedi art. 1891 c.c.) la responsabilità nei suoi confronti del conduttore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Questa stessa sezione (Cass. Sez. III, n. 13456 del 2004) ha già stabilito che, nelle controversie originate da un contratto di assicurazione per conto di chi spetta, la domanda di pagamento dell'indennizzo proposta dall'assicurato è radicalmente diversa da quella con la quale lo stesso indennizzo venga richiesto all'assicuratore del contraente facendo valere in giudizio il diritto spettante all'assicurato, con l'espresso consenso di questi, a norma dell'art. 1891 c.c.

Questa Corte ha, dunque, già affermato il principio di diritto, ora ribadito, che, ricorrendone le condizioni e nei modi previsti, anche il contraente è legittimato a chiedere l'indennizzo.

Ciò dimostra l'interesse della Icatex al contratto all'origine della controversia.

Pertanto i motivi in esame vanno accolti - non essendovi di ostacolo la circostanza che, per mero errore materiale, la contraente originaria si sia dichiarata proprietaria del capannone successivamente incendiatosi - con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della medesima Corte territoriale che applicherà il principio sopra affermato e provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio.

Con il terzo motivo la Icatex denuncia violazione degli artt. 1589, 1891, 1411, comma 3 e 1203 n. 3 c.c., nonché vizio di motivazione circa la surrogazione della ricorrente nei diritti della assicurata.

La censura resta assorbita dall'accoglimento dei primi due motivi.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

www.assweb.net